



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2011, proposto da:
Società Impresa Brogioli s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo De Martino, Giovanna
Brogioli e Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

contro

Comune di Isola Sant'Antonio, in persona del Sindaco pt.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto
e Massimo Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

nei confronti di

Società Cos.Mo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Brignoglio, con domicilio

eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Isola Sant'Antonio n. 73 del 19 luglio 2011, con la quale è stato deciso di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione "via di fuga costituita da rampa di accesso carrabile al viadotto sul Po" - CIG 3040698F5A - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico per l'avvio delle procedure di gara ed è stata approvata la bozza di lettera di invito;
- della nota del R.U.P. Arch. Enzo Garassino del 21 luglio 2011 (?), allegata alla predetta determinazione, con la quale è stata individuata la procedura negoziata quale modalità per l'affidamento dei lavori "realizzazione via di fuga" ed è stato proposto l'elenco di imprese (cinque) da invitare alla gara;
- della comunicazione del R.U.P. Arch. Enzo Garassino del 18 agosto 2011 Prot. n. 1117, con la quale è stato comunicato a "Brogioli" che sono state invitate a presentare offerta, per l'affidamento dei lavori di cui sopra, cinque Imprese, che sarebbero state scelte mediante sorteggio;
- del verbale del 23 agosto 2011 di verifica dei documenti presentati, di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione "via di fuga costituita da rampa di accesso

carrabile al viadotto sul Po" in favore della società COS.MO. S.r.l.;

- dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Isola Sant'Antonio n. 84 del 25 agosto 2011, in favore di COS.MO. S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuti;

e per la declaratoria di inefficacia
del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Isola Sant'Antonio e "COS.MO.", relativo ai lavori di "realizzazione via di fuga";
nonché per il risarcimento
di tutti i danni patiti e patienti dall'Impresa Brogioli s.r.l..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isola Sant'Antonio e della Società Cos.Mo s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto, la società Impresa Brogioli s.r.l. ha

chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti e dei provvedimenti in epigrafe indicati, relativi alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, esperita dal Comune di Isola Sant'Antonio ai sensi degli artt. 122, comma 7, e 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. per l'affidamento, in base al criterio del prezzo più basso, dell'appalto dei lavori di realizzazione della via di fuga costituita da una rampa di accesso carrabile al viadotto sul Po, conclusasi con l'aggiudicazione definitiva a favore della società Cos.Mo. s.r.l..

Ha chiesto, inoltre, la declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

La ricorrente, che lamenta d'essere stata illegittimamente non invitata alla procedura di gara in questione, ha dedotto a sostegno del gravame la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 6, e 122, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006, della lex specialis di gara e dei principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché l'eccesso di potere sotto plurimi profili e, in special modo, per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

Ha contestato, in particolare, che

- la stazione appaltante non ha esplicitato, nemmeno a posteriori, i

criteri di scelta dei partecipanti alla gara, essendosi limitata a far proprio l'elenco proposto dal R.U.P. nella relazione allegata alla medesima determinazione a contrarre;

- non esiste alcun verbale di sorteggio pubblico e che, pertanto, è da ritenersi che il RUP abbia scelto arbitrariamente i cinque operatori di settore poi invitati alla procedura;

- la s.a. non ha esplicitato le ragioni per cui, a fronte della disponibilità all'assunzione di appalti manifestata da circa 11 operatori di settore, in possesso della necessaria qualificazione, inseriti nell'elenco a disposizione dell'Amministrazione, ha ritenuto di limitare l'invito alla procedura negoziata solamente a cinque di essi;

- la previsione, nella lettera d'invito, dell'esclusione automatica delle offerte anomale appalesa la contraddittorietà e l'illogicità del modus operandi della s.a. , dato che, per espressa disposizione di legge, tale esclusione non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

- in conseguenza dell'esiguo e – a suo avviso – insufficiente numero di operatori invitati alla procedura, la s.a. ha potuto beneficiare di un irrisorio ribasso rispetto al prezzo a base d'asta, dato - tra l'altro - che le offerte poi effettivamente presentate sono state solamente due.

Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie, il Comune di Isola Sant'Antonio e la controinteressata Cos.Mo. s.r.l., i quali hanno entrambi concluso per l'infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto

il rigetto.

All'esito dell'udienza camerale del 26 ottobre 2011 la Sezione, con ordinanza n. 688/2011, non impugnata, ha respinto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico alla rapida realizzazione dei lavori in questione, in considerazione dell'approssimarsi della piovosa stagione autunnale e delle correlate esigenze di garantire la pubblica incolumità e sicurezza in caso di eventuali ondate di piena del fiume Po.

In prossimità dell'udienza pubblica del 6 giugno 2012, la ricorrente, oltre a ribadire, con memoria conclusionale, le argomentazioni difensive già svolte nel ricorso introduttivo, si è soffermata, in particolare, a contestare la veridicità di alcuni documenti versati in atti dalla difesa del Comune in occasione della propria costituzione e, precisamente, del verbale di sorteggio delle imprese da invitare alla procedura negoziata e dell'elenco degli operatori di settore disponibili all'assunzione di appalti dal quale sono stati estratti i nominativi dei soggetti invitati, nonché l'affermata (e invocata) urgenza dei lavori, dato che gli stessi si sarebbero, invece, conclusi appena in data 30 aprile 2012 ovvero a distanza di oltre sette mesi dalla consegna.

Ha precisato, inoltre, che permane il suo interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'illegittimità degli atti e provvedimenti

impugnati, seppur unicamente ai fini dell'azione risarcitoria proposta.

Il Comune e la controinteressata hanno replicato con distinte memorie.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza su indicata e, quindi, trattenuta per la decisione.

E' contestata la legittimità della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione della via di fuga costituita da una rampa di accesso carrabile al viadotto sul Po, sotto il profilo del numero di operatori di settore invitati e delle modalità in concreto osservate dal Comune di Isola Sant'Antonio per la loro individuazione, cui – a detta della ricorrente – sarebbe da ricondurre il suo mancato invito a partecipare alla procedura stessa.

Come già evidenziato a parte ricorrente nel corso della discussione della causa, va innanzitutto rilevato che non possono trovare ingresso, in quanto palesemente tardive, le doglianze svolte per la prima volta con la memoria conclusionale ovvero quelle mirate a contestare le ragioni d'urgenza invocate dall'Amministrazione.

Risulta, conseguentemente, inutile indagare se la s.a. abbia inteso procedere in base alla regola generale di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), ovvero in base all'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, dato che non sono in discussione le ragioni, di

urgenza o meno, che hanno indotto l'Amministrazione a seguire l'una o l'altra disciplina, ma altri aspetti, il cui sindacato può svolgersi a prescindere dall'ascrivibilità della procedura negoziata in concreto svolta all'una o all'altra fattispecie, dato – tra l'altro – che la s.a. ha comunque invitato alla gara un numero di operatori economici del settore di specifico interesse superiore o almeno pari a quello minimo stabilito rispettivamente dall'art. 57, comma 6, e dall'art. 122, comma 7 del decreto.

Vero è, in ogni caso, che il prezzo a base d'asta, pari a Euro 159.076,01, è inferiore all'importo di Euro 500,00, al di sotto del quale l'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. legittima il ricorso alla procedura negoziata per i contratti di lavori pubblici e che sia la determinazione a contrarre (det. n. 73 in data 19 luglio 2011) adottata dal Responsabile del competente Servizio, che la relazione del RUP, invocata a suo supporto motivazionale, evidenziano chiaramente le ragioni d'urgenza (“... la realizzazione della via di fuga, costituita da una rampa d'accesso al viadotto sul Po, deve precedere le temute piene autunnali... infatti, deve permettere, in caso di necessità, una evacuazione in piena sicurezza delle persone e degli automezzi presenti in loco...”) idonee a legittimare, occorrendo, anche il riferimento alla disciplina dettata dall'art. 57, comma 2, lett. c), del decreto, invocato dalle difese dell'Amministrazione e della controinteressata.

Le censure dedotte col ricorso introduttivo sono, in ogni caso, infondate.

In primo luogo, osserva il Collegio che la legge si limita ad imporre il rispetto di un numero minimo di operatori da invitare alle procedure negoziate e non impone assolutamente alle s.a. di valutare, di volta in volta, la necessità di invitarne in numero superiore.

Ne deriva che la determinazione di ampliare il numero dei soggetti da invitare è rimesso ad una scelta discrezionale della s.a., che va esercitata tenendo conto dell'importanza, anche economica, dell'appalto e delle eventuali esigenze di speditezza della procedura e di semplificazione dello svolgimento delle operazioni di gara.

L'art. 57, comma 6, e l'art. 122, comma 7, del codice sono, infatti, espliciti nello stabilire, rispettivamente, che “ove possibile, la stazione appaltante... seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei” e che “l'invito è rivolto, ... per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri”.

Va, peraltro, precisato che il numero minimo è da intendersi riferito alle imprese da invitare e non alle offerte presentate in gara (AVCP - determinazione n. 8 in data 14 dicembre 2011), con l'ovvia conseguenza che la procedura non può ritenersi illegittima laddove solo alcuni dei soggetti individuati abbiano inteso aderire all'invito

dell'Amministrazione e presentare la loro offerta.

Ne deriva, all'evidenza, che la determinazione del numero dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, sia che essa sia riconducibile alla fattispecie generale di cui all'art. 57 che a quella di cui all'art. 122, comma 7, non può essere sindacata in sede giurisdizionale, laddove, come nel caso di specie, sia stato rispettato il numero minimo di legge.

Nella specifica fattispecie, è, peraltro, da ritenersi che l'esiguo valore dell'appalto, la sua ridotta appetibilità, comprovata – tra l'altro – anche dalla circostanza che solo due dei cinque operatori invitati hanno presentato offerta, e le esigenze di speditezza e semplificazione sottese alle stesse ragioni d'urgenza, abbiano ragionevolmente suggerito di non aggravare la selezione con l'inutile e non dovuta estensione dell'invito ad un numero di soggetti ulteriore a quello di fatto previsto, che, come s'è già avuto modo di sottolineare, risulta superiore a quello fissato dall'art. 57 e, in ogni caso, pari a quello minimo stabilito dall'art. 122.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la s.a. non era, dunque, in alcun modo, tenuta ad esplicitare il motivo per cui, pur potendo contare su circa 10/12 operatori economici di settore potenzialmente disponibili all'assunzione di tale tipologia d'appalto, s'è limitata ad invitarne alla procedura solo cinque.

In secondo luogo, va rilevato che l'Amministrazione ha versato in atti documentazione fidefacente, idonea a costituire "piena prova, fino a querela di falso", che l'individuazione dei cinque operatori invitati alla gara è avvenuta a seguito di un sorteggio svolto dal RUP, alla presenza di due testimoni, con buona pace, dunque, dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Consta, infatti, che, in data 19 luglio 2011, il R.U.P., arch. Enzo Garassino, abbia proceduto, alla presenza della dott.ssa Alessia Boetti e della rag.ra Valentina Gastaldo, al sorteggio delle imprese da invitare alla procedura negoziata tra quelle inserite nell'elenco formato sulla base delle dichiarazioni di disponibilità pervenute all'Amministrazione, tra cui l'odierna ricorrente (vedi all. 2 – fascicolo doc. Comune), previa esclusione dallo stesso, per ragionevoli esigenze di rotazione, di quelle che nell'ultimo periodo avevano già eseguito lavori pubblici per il Comune (vedi all. 3 – fascicolo doc. Comune).

Dello svolgimento di tale estrazione e dell'esistenza del detto elenco, di cui reca sintetico ma esaustivo cenno la relazione del RUP, che – si rammenta – costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione a contrarre, non v'è, peraltro, motivo di dubitare.

E' evidente, quindi, che il mancato invito della Brogioli alla procedura negoziata è dipeso unicamente da un fattore casuale e non

da un comportamento illegittimo della s.a..

La sua scheda non è semplicemente risultata tra le prime cinque estratte.

I dubbi di broglio ventilati dalla ricorrente s'appalesano, peraltro, sforniti di qualsivoglia elemento probatorio, dato che nessun significativo indice di “manipolazione” della procedura può desumersi dalla circostanza che la s.a., allorché ha esaudito la richiesta d'accesso agli atti avanzata dalla società Brogioli, ha omesso di metterle a disposizione copia del detto verbale d'estrazione e dell'elenco da cui ha sorteggiato i nominativi degli operatori da invitare o, ancora, dalla circostanza che la data riportata sulla proposta del R.U.P. allegata alla determinazione a contrarre, sia stata successivamente corretta.

E' vero, anzi, che, sin dal 18 agosto 2011, ovvero da data di gran lunga antecedente a quelle in cui la Brogioli ha chiesto ed ottenuto copia degli atti relativi alla procedura in questione, il RUP ha portato a conoscenza della società medesima che la selezione delle ditte da invitare era avvenuta “mediante sorteggio seguendo i criteri di non discriminazione, rotazione e trasparenza e proporzionalità voluti dalla legge” (vedi .all. 3 – fascicolo doc. Brogioli).

E', altresì, vero che l'elenco versato in atti dalla difesa dell'Amministrazione è stato formato, con mera finalità ricognitiva,

sulla base delle dichiarazioni di disponibilità pervenute all'Amministrazione da parte degli operatori di settore, dichiarazioni, di cui – si rammenta – è stata rilasciata copia alla ricorrente e che la ricorrente medesima ha depositato in giudizio (vedi all. 13 – fascicolo doc. Brogioli).

Ne deriva, all'evidenza, che, quand'anche si volesse ritenere che l'elenco, laddove riduttivamente individuato nella sola "lista" allegata dall'Amministrazione sub n. 2 del proprio fascicolo documenti, sia stato materialmente formato secondo tali caratteristiche successivamente alla svolgimento della gara e dell'accesso agli atti esercitato dalla ricorrente, ci si troverebbe di fronte ad un cd. "falso innocuo", data la palese corrispondenza tra le manifestazioni di disponibilità delle varie imprese rilasciate alla Brogioli e i nominativi delle imprese (in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in questione) riportati nell'elenco.

Quanto, infine, alla denunciata correzione della data della proposta del RUP, il Collegio ritiene plausibile che la stessa sia da ricondurre o a un mero errore materiale e che non vi sia motivo di dubitare che essa sia stata formulata e partecipata al Responsabile del Servizio il giorno 19 luglio, anziché il giorno 21 luglio 2011.

In tal senso depone, invero, la circostanza che l'estrazione, che costituisce l'antecedente logico/necessario della proposta del RUP e alla quale il medesimo ha provveduto, è comunque avvenuta in data

19 luglio 2011 e che la determinazione a contrarre, del pari adottata in data 19 luglio, presuppone e, anzi, richiama espressamente a supporto motivazionale, quale propria parte integrante e sostanziale, detta proposta. Nessun ragionevole motivo avrebbe, dunque, avuto il RUP per differire la formulazione della propria proposta al Responsabile del Servizio, dato che la stessa non reca alcun elemento motivazionale e/o valutativo ulteriore rispetto agli atti che l'hanno preceduta e che sono in essa citati o rispetto alla successiva determinazione a contrarre.

E', in ogni caso, da escludere che, in assenza di una rituale querela di falso rispetto agli atti impugnati e di convincenti prove da cui risulti la pregiudizialità e la non manifesta infondatezza della medesima, possa derivare l'annullamento della procedura di gara (in termini C.d.S., V, 4 gennaio 2011 n. 8).

Al riguardo, non appare, infatti, fuori luogo ricordare che l'art. 77, comma 1, del c.p.a., come già in passato, l'art. 41 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, stabilisce espressamente che "Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente".

L'accertamento sulla falsità dell'atto, proprio perché destinato a riflettersi su ogni rapporto e giudizio, mal si concilierebbe, infatti, con un accertamento di tipo incidentale, dovendo esso, proprio per

svolgere la sua funzione, essere effettuato in via principale.

Anche per tale ragione, deve, dunque, ritenersi che la lamentata falsità di alcuni atti sia comunque inidonea a giustificare l'annullamento della procedura di gara.

Con specifico riferimento alla denunciata violazione dei principi di pubblicità e trasparenza va, peraltro, ancora evidenziato che nessuna norma di legge impone né che l'individuazione dei soggetti da invitare debba avvenire per estrazione, né, tantomeno, che questa debba svolgersi pubblicamente.

L'art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006, cui – tra l'altro – rinvia anche l'art. 122 del medesimo decreto, si limita, infatti, a stabilire che, fermo il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, “la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato”.

L'art. 122, da parte sua, stabilisce, unicamente, che “i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza...”.

La procedura per individuare i soggetti da invitare, nel caso in cui

siano presenti sul mercato più operatori economici in possesso delle qualificazioni necessarie o prescritte, non è, dunque, codificata, ma rimessa alla prudente valutazione della s.a., la quale può, dunque, scegliere discrezionalmente non solo il metodo di “indagine di mercato” da attuare, ma anche le sue concrete modalità di svolgimento, con l’unico limite che venga garantito il rispetto dei principi su indicati.

Ne deriva che anche la scelta relativa alle modalità di svolgimento del metodo di individuazione e alla pubblicità da assicurare allo stesso, come quella del numero di operatori da invitare, deve tenere conto dell’importanza dell’appalto per il mercato interno, utilizzando come parametri il valore effettivo della commessa e la sua “appetibilità” per i potenziali concorrenti.

Nel caso di specie, ove – si badi bene – non sono state messe assolutamente in discussione le modalità con cui la s.a. ha formato l’elenco da cui ha poi estratto i nominativi (nel senso che non è stata contestata la procedura seguita per l’acquisizione della disponibilità da parte dei vari operatori), il tempo, il luogo, le modalità di svolgimento e la verbalizzazione del sorteggio effettuato appaiono sufficiente ed idoneo presidio dei principi di pubblicità e trasparenza, avuto riguardo alla circostanza che si trattava di affidare un appalto di lavori pubblici di importo decisamente esiguo e che lo stesso, anche in ragione dei ristretti tempi di esecuzione imposti, poteva

risultare non particolarmente appetibile.

Quanto alla lamentata contraddittorietà ed illogicità nell'operato dell'Amministrazione, che la ricorrente fa derivare dalla previsione, nella lettera d'invito, dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ci si limita ad osservare che, nella parte dedicata alla "Procedura di aggiudicazione", tale lettera, pur prevedendo la detta esclusione automatica, che, per espresso disposto di legge, presuppone che siano state "ammesse" almeno 10 offerte, precisa, in ogni caso, che "la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10" (vedi all. 14, pag. 10 – fascicolo doc. Brogioli), con l'ovvia conseguenza che in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006, che riconosce alle s.a. la facoltà di "valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

E' evidente, dunque, che la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, più che far trapelare la contraddittorietà e l'illogicità del modus operandi dell'Amministrazione, appalesa unicamente una scarsa attenzione nella redazione degli atti di gara da parte della s.a., per non aver compiutamente adeguato gli schemi normalmente in uso alle esigenze concrete della specifica fattispecie fattuale.

In definitiva, sulla scorta del vaglio logico-valutativo, proprio di un giudizio impugnatorio, ora ipoteticamente ripercorso a meri fini

risarcitori, dato che l'appalto è stato già regolarmente eseguito, si può, quindi, ragionevolmente affermare che, sotto tutti i profili denunciati e qui esaminati, la procedura di gara non pare avere violato o falsamente applicato gli artt. 57, comma 6, e 122, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e la lex specialis di gara, né aver compromesso in alcun modo gli essenziali principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

Nessuna illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà è, inoltre, ravvisabile nell'operato dell'Amministrazione.

In conclusione, all'accertata infondatezza delle censure svolte dalla ricorrente non può che conseguire il rigetto del ricorso anche con riguardo alla domanda risarcitoria, atteso che la stessa è sprovvista di uno dei suoi elementi essenziali ovvero l'antigiuridicità del fatto da cui si assume sia derivato il danno lamentato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla particolarità delle questioni sottese al ricorso.

La su estesa sentenza viene pubblicata, in forma integrale, entro il termine di cui all'art. 120, comma 9, del c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)